



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Luigi Rossi, 35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-

Prot. N. 398

Montepaone 17/1/2019

**AI RESPONSABILI DI AREA
SEDE**

**E p c SINDACO
SEDE**

Oggetto: Formazione/informazione 01_2019- Affidamenti diretti

Per opportuna conoscenza si segnala la sentenza n. 52/2019 del Tar Lazio relativa alla tematica emarginata con la quale si puntualizza che se la stazione appaltante, pur potendo utilizzare l'affidamento diretto decide di avviare un confronto tra appaltatori è tenuta comunque a fissare preventivamente i criteri e le regole di valutazione delle offerte a pena di illegittimità degli atti compiuti."

Ad ogni buon fine, si allega la sentenza citata

**F.to
Il segretario comunale
RPC
Avv.Carmela CHIELLINO**

All.to: c.s.

Publicato il 04/01/2019

N. 00052/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03373/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3373 del 2018, proposto da Gruppo Edicom - Rete di Imprese ed Edicom Finance S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Invernizzi e Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Cicerone, 44;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12; Tribunale di Arezzo, non costituito in giudizio;

nei confronti

- Astalegale.Net S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuela Romanelli e Cataldo Giuseppe Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Giulio Cesare, 14 A/4;

- Zucchetti Software Giuridico S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Rota, Emilio Maiocchi e Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della terza in Roma, viale Aurelio Saffi, 20;

- Clelia Galantino, in qualità del Presidente del Tribunale di Arezzo, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Di Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Assumma in Roma, via Nicotera, 29;

per l'annullamento, previa tutela cautelare,

delle note del Presidente del Tribunale 8 gennaio 2018 prot. n. 34/U, che comunica l'aggiudicazione di una “*procedura semplificata*” per affidare i servizi di pubblicità legale e una serie di ulteriori servizi afferenti allo svolgimento della funzione giurisdizionale a controinteressate latrici di “*offerta congiunta*”, e 19 gennaio 2018, prot. 0000219.U, che conferma detta aggiudicazione, negando altresì *in parte qua* l'accesso ai documenti chiesti dalla ricorrente, nonché di tutti gli atti della procedura presupposti, consequenziali o comunque connessi rispetto alla nota, ivi inclusi, fra gli altri, anche se per ora non conosciuti, dell'atto di aggiudicazione alle controinteressate di estremi ignoti, dei verbali del “*gruppo di lavoro*” cui sarebbe stata affidata la “*selezione dei preventivi*” venute dagli operatori interpellati, dei verbali e dei provvedimenti dell'organo imprecisato detto latore della “*valutazione collegiale, in data 07 dicembre 2017*”, dei verbali delle operazioni condotte allorché sarebbero state “*ascoltate le illustrazioni dei rappresentanti*” degli operatori interpellati, dei verbali di esame, da parte dei “*singoli magistrati, che hanno liberamente valutato – anche nel merito – la complessiva qualità delle offerte, come da verbale del 23 ottobre 2017*” (*ibidem*, secondo capoverso), di quest'ultimo verbale stesso, che avrebbe deciso l'aggiudicazione, subito dopo la quale “*è stata firmata la convenzione*” con le aggiudicatarie, del verbale della “*ulteriore riunione [è stata] necessaria per valutare la proposta di adeguare alla circolare*

del D.O.G. la convenzione in corso e bilanciare i termini di scadenza di quella con Astalegale.net e Zucchetti con le necessità dell'Ufficio”, delle e-mail del dirigente amministrativo del Tribunale di Arezzo, inviate tra il 13 marzo 2017 e il 5 settembre 2017, nonché, in quanto occorrer possa - per il caso nel quale, pur pubblicata dopo l'avvio della procedura impugnata, la si reputi tale da giustificare l'andamento e l'esito di quest'ultima – della circolare Ministero della Giustizia, Capo Dipartimento del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, 13 ottobre 2017, prot. 0186223, nonché per la caducazione ex artt. 121 e ss. c.p.a.

in via principale *ex tunc*, e in subordine *ex nunc*, della “convenzione” stipulata il 7 dicembre u.s. tra Tribunale e controinteressate,

nonchè, ex art. 116 c.p.a.,

dato il parziale diniego di accesso opposto dal Tribunale all'istanza della ricorrente, per l'accertamento e la dichiarazione ex artt. 116 c.p.a., 22 ss. l. 241/1990 e 53 d.lgs. 50/2016, del diritto ad accedere ai documenti richiesti e per la condanna del Tribunale a rilasciarli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di Astalegale.Net S.p.A., di Zucchetti Software Giuridico S.r.l. e di Clelia Galantino, con la relativa documentazione;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2777/2018 del 10.5.2018;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del 21 novembre 2018 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Rilevato che, ai sensi dell'art. 120, comma 10, c.p.a., gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all'articolo 74 c.p.a.;

Rilevato che, con ordinanza n. 348/2018 del 7.3.2018 della Sezione Seconda del T.A.R. per la Toscana, avanti al quale era stato instaurato in origine il presente contenzioso, è stata declinata da quel Tribunale la competenza in favore di quella del T.A.R. per il Lazio, in ragione dell'intervenuta impugnazione in quella sede della Circolare del Ministero della Giustizia, Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria prot. 0186223 del 13.10.2017;

Rilevato che, con rituale ricorso in riassunzione, le parti ricorrenti, Gruppo Edicom - Rete di Imprese ed Edicom Finance S.r.l., riproponevano le domande in epigrafe, relative al ricorso introduttivo e relativi motivi aggiunti, concernenti l'annullamento, previa sospensiva, della "procedura semplificata" per affidare i servizi di pubblicità legale e una serie di ulteriori servizi afferenti allo svolgimento della funzione giurisdizionale alle controinteressate, Astalegale.Net S.p.A (Astalegale) e Zucchetti Software Giuridico S.r.l., (Zucchetti) latrici di "offerta congiunta", e altresì del diniego, "in parte qua", dell'accesso a documenti chiesti dalla ricorrente;

Rilevato che le ricorrenti articolavano diversi profili di illegittimità, che si riportano in sintesi;

Rilevato che, con un primo motivo di ricorso, era lamentata la violazione degli artt. 1321 c.c. e 3, comma 1, lett. dd), d.lgs. n. 50/2016 (Codice), oltre a diverse figura

sintomatiche di eccesso di potere, in quanto l'Amministrazione resistente aveva erroneamente giustificato la modalità di procedura "informale" seguita sulla base della sussistenza della conseguente stipula di una "convenzione" e non di un "contratto", invece equivalenti ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 50/16 cit.;

Rilevato che, con un secondo motivo, le ricorrenti lamentavano la violazione della l. n. 241/90, di molteplici articoli di detto Codice e della Costituzione nonché difetto di istruttoria e di motivazione, con sviamento di potere, dato che la procedura non era stata preceduta da alcuna pubblicazione di "lex specialis" e dei criteri con i quali si sarebbe proceduto alla scelta dell'affidatario, era stato negato l'accesso agli atti di gara ed era stato violato il principio di economicità e qualità nella selezione delle offerte;

Rilevato che, con il terzo motivo, erano rilevate la violazione di diverse norme del Codice e varie forme di eccesso di potere, in quanto risultava che la selezione delle offerte era stata effettuata da un imprecisato "gruppo di lavoro", pur facendo richiamo all'esame da parte di "singoli magistrati", senza quindi chiarire se vi era stata la formazione di un collegio – da ritenersi operante nella sua integralità – e senza dare pubblicità alle sedute in cui si erano esaminate le singole offerte, ferma restando l'impugnazione della suddetta circolare qualora su di essa si era formato l'"iter" della procedura;

Rilevato che, con un quarto motivo, era lamentata la violazione di altre norme del d.lgs. n. 50/16 cit., delle Linee Guida Anac n. 6, di norme della l. n. 241/90 e dei principi generali di "par condicio", trasparenza e imparzialità, anche in riferimento all'art. 97 Cost., dato che doveva operare nei confronti di Astalegale la causa di esclusione legata alla non dichiarata sussistenza di una grave esposizione debitoria con l'Agenzia delle Entrate – come era emerso in procedura simile presso il Tribunale di Civitavecchia – sanata solo nel luglio 2017 e derivante dalla fusione con altra società;

Rilevato che, in ordine all'istanza di accesso e alla correlata domanda ex art. 116 c.p.a., la ricorrente, con il quinto motivo, lamentava la violazione di diverse norme della l. n. 241/90, dell'art. 53 del Codice, del d.p.r. n. 184/06 e sviamento di potere, dato che non potevano opporsi nel caso di specie le ragioni ostative di cui all'art. 24 l. n. 241/90 richiamate dall'Amministrazione, sussistendo un interesse dell'istante, concreto e attuale, alla difesa giudiziale e non risultando se i soggetti controinteressati erano stati effettivamente interpellati ai fini del rilascio di assenso; Rilevato che le ricorrenti concludevano la propria esposizione, chiedendo anche di pronunciare la caducazione del contratto;

Rilevato che, con successivi motivi aggiunti, le ricorrenti ribadivano l'interesse all'ostensione dei documenti di gara, risultando ottemperata nelle more solo parzialmente la loro domanda;

Rilevato che un sesto motivo aggiunto di ricorso, era lamentata la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 1 l. n. 241/90 e dell'art. 30 del Codice, oltre a sviamento di potere, in quanto l'aggiudicazione risultava effettuata in seguito a valutazioni soggettive sulle passate esperienze di Zucchetti, ritenute prevalenti sul contenuto delle offerte, pur considerate equipollenti, delle ricorrenti, fondandosi quindi la stazione appaltante non su criteri oggettivi e predeterminati;

Rilevato che, con il settimo motivo aggiunto, era lamentata la violazione del Codice, della l. n. 241/90 e dell'art. 97 Cost., oltre a difetto di istruttoria e sviamento sotto altro profilo, dato che l'offerta "congiunta" presentata da Astalegale e Zucchetti non rispondeva alle modalità con le quali la normativa applicabile richiamata consente la partecipazione in forma aggregata alle procedure a evidenza pubblica;

Rilevato che, con l'ottavo motivo aggiunto, le ricorrenti lamentavano la violazione di numerose norme del Codice sotto diverso profilo nonché, nuovamente, difetto di istruttoria e sviamento, in quanto risultava che ben tre membri su quattro del

“gruppo di lavoro” che aveva proceduto alla valutazione delle offerte aveva riconosciuto che il bando non era stato pubblicato prima della presentazione delle offerte, pur proseguendo nella procedura, fermo restando che, anche se fosse stato considerato legittimo il ricorso a mera indagine di mercato, comunque si sarebbe dovuto dare luogo a pubblicare “ex ante” un avviso o invito chiarificatore delle modalità con cui l’Amministrazione avrebbe provveduto alla valutazione;

Rilevato che, con il nono motivo aggiunto, le ricorrenti lamentavano violazione del Codice ed eccesso di potere sotto diverse forme, dato che il “gruppo di lavoro” doveva comunque essere considerato un “collegio perfetto”, era inizialmente composto da un numero pari di componenti e allo stesso si era solo successivamente aggregato un ulteriore membro, che però aveva rilevato di non poter esprimere un parere, vista la sua “limitata esperienza nell’Ufficio”;

Rilevato che si costituivano in giudizio il Ministero della giustizia e la dr.ssa Clelia Galantino, nella qualità di Presidente del Tribunale di Arezzo, cui era pure stato notificato personalmente il ricorso, lamentando quest’ultima la sua carenza di legittimazione passiva;

Rilevato che si costituivano in giudizio anche Astalegale e Zucchetti, affidando a memorie per la camera di consiglio cautelare l’illustrazione delle proprie tesi, orientate a rilevare l’infondatezza del gravame e la sua inammissibilità per tardività, non avendo contestato la ricorrente sin dall’origine la modalità di svolgimento della procedura ma solo, “a valle”, dopo l’aggiudicazione;

Rilevato che, con l’ordinanza in epigrafe, la domanda cautelare era respinta sull’insussistenza di ragioni di estrema gravità e urgenza, ex artt.119, comma 4, e 120, comma 3 c.p.a.;

Rilevato che, in prossimità della pubblica udienza, tutte le parti - ricorrenti, resistente e controinteressate aggiudicatarie - depositavano memorie a sostegno

delle rispettive tesi difensive e, all'udienza di merito del 21.11.2018, la causa era trattenuta in decisione;

DIRITTO

Considerato che può condividersi preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Presidente del Tribunale di Arezzo, essendo riconducibili gli atti impugnati, sotto il profilo della legittimazione processuale passiva, al solo Ministero della Giustizia, peraltro costituitosi in giudizio, e ciò perché l'Ufficio giudiziario in tal caso opera "non quale organo giurisdizionale, ma come struttura o articolazione dell'Amministrazione della giustizia, preposta a realizzare un contesto organizzativo idoneo all'esercizio della funzione giurisdizionale, nonché una legittima razionalizzazione di risorse e mezzi, correttamente osservando i principi di rango costituzionale della economicità ed efficienza dell'azione amministrativa" (TAR Lazio, Sez. I. 26.10.17, n.10713);

Considerato che, in relazione alle eccezioni di tardività, sollevate dalle aggiudicatarie, il Tribunale osserva che le stesse non possono condividersi, in quanto, come emerso dalla documentazione in atti, emerge che tra marzo e settembre 2017 il Tribunale di Arezzo aveva interpellato alcuni operatori economici di settore per affidare lo svolgimento dei servizi e che tali richieste risultavano formulate direttamente nei confronti di ciascun operatore economico, senza questi fossero stati posti a conoscenza della circostanza per la quale il Tribunale stava interpellando altri operatori per poi confrontare le rispettive "offerte-proposte" e affidare per un biennio il relativo servizio;

Considerato, quindi, che le ricorrenti non potevano impugnare a suo tempo ciò di cui non avevano conoscenza o cognizione e che hanno avanzato la loro azione di annullamento solo allorché sia stato disposto il relativo affidamento, primo atto lesivo nei loro confronti nell'ambito della procedura intrapresa;

Considerato, infatti, che la giurisprudenza ha definitivamente precisato (v. Cons. Stato, A.P. n. 4 del 2018) che bandi di gara e lettere di invito debbano ordinariamente essere impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato, con le sole eccezioni al principio generale quando: a) si contesti in radice l'indizione della gara; b) si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti o rendano in assoluto impossibile la partecipazione e la formulazione dell'offerta, fattispecie – queste – non operanti nel caso di specie;

Considerato che tali conclusioni possono ben applicarsi anche alla fattispecie in esame, per quanto sarà in prosieguo chiarito;

Considerato che, in relazione alla domanda ex art. 116 c.p.a. su cui le ricorrenti non hanno più insistito negli ultimi scritti difensivi, si ritiene che possa dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse, atteso che tutti gli atti della procedura risultano depositati dalle parte costituite nel corso del giudizio;

Considerato che, venendo al merito dell'impugnativa, la giurisprudenza in argomento (peraltro pronunciata spesso tra le medesime imprese qui in contraddittorio) ha ormai definito che la fattispecie in esame rientra le concessioni di servizi pubblici (da ult.: TAR Marche, 12.11.18, n. 728) e, come tale, la relativa procedura di scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato UE e di quelli generali relativi al codice dei contratti pubblici, tra cui quelli di trasparenza, di adeguata pubblicità, di non discriminazione, di parità di trattamento, di mutuo riconoscimento, di proporzionalità e con predeterminazione dei criteri selettivi e secondo le regole applicabili, anche ex art. 30 e 171 del d.lgs. n. 50/16 (tra le ultime: Cons. Stato, Sez.

V, 23.7.18, n. 4437 ma anche: Cons. Stato. Sez. V, 3.5.16 n.1690 e Sez. III, 15.9.14, n.4698; TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 10.11.14, n.1202);

Considerato che non vale a conclusione opposta il richiamo all'assenza di oneri per il soggetto concedente, dato che l'art. 3, comma 1, lett. vv), d.lgs. n. 50/16 ha definito tra quelle di cui al Codice in questione anche la concessione di servizi, quale "contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi";

Considerato che, in tal senso, neanche vale il richiamo all'assenza di vincoli per il singolo giudice dell'esecuzione, in quanto la procedura in questione a cui ha dato luogo il Tribunale ha comunque la sostanza di un procedimento a evidenza pubblica finalizzato ad attivare – appunto – una concessione di servizi, sia pure "servente" rispetto alla funzione giurisdizionale, per il cui affidamento tale procedura si pone "a monte" dei singoli provvedimenti del giudice dell'esecuzione e "...non perde la sua natura amministrativa per il solo fatto di confluire, parcellizzata, nelle singole ordinanze" (in tal senso: Cons. Stato, Sez. V, 23.7.18, n. 4437 e 12.9.17, n. 4297);

Considerato, altresì, che neppure rileva richiamare che nel caso di specie si era dato luogo una mera "indagine di mercato" al fine di individuare un certo numero di operatori ai quali limitare il successivo confronto competitivo, dato che la procedura ha portato a individuare direttamente una singola impresa alla quale concedere i servizi in questione per un determinato arco temporale, come da relativa convenzione conseguentemente sottoscritta;

Considerato che quindi, nel caso di specie dovevano essere seguiti i criteri sopra indicati e che non può convenirsi con le difese delle controinteressate (Zucchetti), secondo cui nell'ipotesi in esame si era al cospetto di un affidamento diretto ex art. 36, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., in quanto tale norma prevede – appunto – un singolo affidamento in “via diretta” mentre nella fattispecie in esame è stato dato comunque avvio a un confronto concorrenziale, sia pure informale, tra più operatori del settore, secondo quanto sopra evidenziato;

Considerato, quindi, che al caso di specie doveva trovare applicazione in primo luogo l'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 50/16 cit., secondo cui nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”;

Considerato che alla fattispecie doveva applicarsi altresì l'art. 171 d.lgs. cit.;

Considerato che nel caso in esame risulta documentalmente illustrato che il Tribunale non aveva comunicato ai singoli operatori di essere in competizione con altri, non aveva pubblicato un bando anche solo sul sito internet del Tribunale (come rilevato da due componenti del gruppo di giudici che si era riunito il 23.10.17 per valutare le offerte), non aveva predisposto criteri predeterminati su cui conformare le offerte, aveva dato luogo alla predisposizione di un “gruppo di lavoro” per giudicare le offerte, che decideva però secondo una valutazione soggettiva di “affidabilità” del prodotto “software” e non su criteri oggettivi sui quali verificare “ex post” la correttezza del giudizio di valore, il tutto in violazione delle norme sopra richiamate (art. 30 e art. 171, commi 3 e 5, d.lgs. n. 50/16);

Considerato, infatti, che risulta il mancato rispetto di principi di trasparenza e non discriminazione, laddove la motivazione per l'affidamento alle controinteressate è fondata su una valutazione soggettiva, espressa esplicitamente solo da due componenti del gruppo giudicante, su una generica “affidabilità” del “software” e

del personale Zucchetti e su una non meglio specificata offerta “più dettagliata” in riferimento alle vendite telematiche, come indicato nel verbale del 23.10.2017, senza che fossero identificabili parametri oggettivi su cui fondare tali conclusioni e senza che fosse indicato in che modo e in che limiti fosse ammessa la partecipazione in forma congiunta – di cui nel caso di specie si sono avvalse le due odierne controinteressate costituite – e come fosse valutabile la percentuale di servizio attribuita a ciascuna delle imprese;

Considerato che, sotto tale profilo, non risulta rispettata neanche la Circolare ministeriale del 16.10.17, nella parte in cui fa riferimento alla necessità di osservare principi di trasparenza e osservazione della “par condicio”, che però devono essere desumibili “ex ante” e nel caso di specie sono mancati;

Considerato che ogni residuo profilo dell’impugnata Circolare in contrasto con le disposizioni di legge sopra richiamate comporta la disapplicazione di quest’ultima;

Considerato, quindi, che la procedura di affidamento in esame risulta viziata “a monte”, sotto gli indicati profili per cui i conseguenti atti di aggiudicazione del servizio devono essere annullati, con conseguente inefficacia del contratto, da applicarsi ai sensi dell’art. 121 c.p.a. – per la natura del rapporto in esame interessante pubbliche funzioni – limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione della presente sentenza, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere immediatamente a indire nuova procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente che impone l’osservanza dei principi richiamati;

Considerato che la fondatezza di quanto già illustrato con il ricorso introduttivo con i primi tre motivi comporta l’annullamento della procedura, con assorbimento di quanto dedotto con i seguenti motivi del ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti e della questione relativa alla tardività della memoria per l’udienza pubblica di parte ricorrente sollevata dalla controinteressata;

Considerato che, per la peculiarità della fattispecie, su cui la giurisprudenza si è pronunciata solo di recente in misura consistente, anche sui soggetti legittimati a stare in giudizio, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate tra tutte le parti, tranne quanto previsto dall'art. 13, comma 6bis.1, d.p.r. n. 115/02 sul contributo unificato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Presidente del Tribunale di Arezzo;

2) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, disponendo l'inefficacia della convenzione sottoscritta, limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione della presente sentenza. Salvi ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese compensate, tranne quanto previsto dall'art. 13, comma 6bis.1, d.p.r. n. 115/02 sul contributo unificato, da porsi a carico del Ministero della Giustizia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente FF, Estensore

Roberta Ravasio, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Ivo Correale

IL SEGRETARIO